COMUNE di ROMAGNANO SESIA
Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 19.4.2016 N. 50

Deliberazione G.C. n. 103 del 17 settembre 2019

SOMMARIO

Art. 1 Costituzione fondo

Art. 2 Entità effettiva del fondo da ripartire

Art. 3 Criteri per la quantificazione del valore del fondo

Art. 4 Suddivisione del fondo per attività

Art. 5 Riduzione del fondo

Art. 6 Gestione contabile del fondo

Art. 7 Disposizione transitoria

Art. 1 Costituzione fondo

A valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 113 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune, in sede di costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente, destina specifiche risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le seguenti attività:

a) programmazione della spesa;
b) verifica preventiva dei progetti;
c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
d) responsabile unico del procedimento;
e) direzione dei lavori;
f) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
g) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
h) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
i) collaudo statico;
l) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

Art. 2 Entità effettiva del fondo da ripartire

L'entità effettiva del fondo da ripartire è stabilita nella misura dell' ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, individuato e quantificato di volta in volta per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base del presente Regolamento e ad eventuale integrazione di quanto previsto dal Regolamento stesso.

Il fondo è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo precedente, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Spetta al Responsabile del Servizio individuare, per ogni singola procedura, il Responsabile del servizio ed il personale di supporto per lo svolgimento delle funzioni tecniche istituendo a tal fine l' "ufficio di supporto" ai fini della successiva corresponsione dell'incentivo utilizzando a tal fine lo schema di atto costitutivo dell'ufficio di supporto allegato al presente Regolamento sotto il **punto A)** per farne parte integrante e sostanziale. Vanno ricomprese a tal fine, alle attività contraddistinte dai numeri 3 e 5 delle griglie riportate al successivo art. 4, le funzioni tecniche relative alle procedure di esproprio, agli accatastamenti e frazionamenti, la predisposizione dei documenti di gara e dei contratti. Il Responsabile del Servizio provvederà alla corresponsione dell'incentivo previo accertamento delle specifiche attività svolte dal personale inserito nell' ufficio di supporto.

Il fondo è ripartito in una o più soluzioni, purché le attività risultino effettivamente svolte, salvo eventuali diversi accordi definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata, anche per singoli investimenti. Gli incentivi per il RUP possono essere liquidati in due fasi distinti, di pari importo, successivamente alla stipulazione del contratto, a conclusione della procedura di scelta del contraente e successivamente al collaudo/certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità per i contratti di servizi e forniture.

L'importo del fondo è determinato con riferimento al valore posto a base d'asta, senza considerare eventuali varianti che comportino aumento dei costi.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale dipendente rispetto a quanto previsto in sede di avvio di procedura di gara, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell' accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.

Art. 3 Criteri per la quantificazione del valore del fondo.

La quota percentuale del fondo, al lordo della quota del venti per cento da destinare alle attività previste dall' art. 113 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, per ogni singola procedura, è come di seguito individuata:
2,00% complessivo per appalti di valore fino ad euro 1.000.000,00 a base d'asta
1,80% complessivo per valori superiori ad euro 1.000.000,00
Non sono previsti incentivi per funzioni tecniche per appalti di valore fino ad euro 20.000,00
I valori come sopra individuarti sono riferiti agli importi posti a base di gara per lavori, forniture di beni e servizi, al netto dell' IVA.

Art. 4 Suddivisione del fondo per attività

Il fondo degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente viene ripartito per ogni singolo appalto relativo a spese di investimento, sulla base dei seguenti criteri e modalità

Appalti di lavori

N.	Attività	Percentuale di incidenza
1	Attività di programmazione e gestione della spesa per l' investimento	3%
2	Verifica dei progetti	6%
3	Predisposizione, svolgimento, controllo delle procedure di gara	12%
4	Responsabile unico del procedimento	37%
5	Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff	16%
6	Direttore dei lavori	15%
7	Coordinatore sicurezza	4%
8	Collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione	5%
9	Collaudo statico	2%

Appalti di servizi e forniture

N.	Attività	Percentuale di incidenza
1	Attività di programmazione e gestione della spesa per l' investimento	3%
2	Verifica dei progetti	5%
3	Predisposizione, svolgimento, controllo delle procedure di gara	12%
4	Responsabile unico del procedimento	37%
5	Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff	16%
6	Direttore dell'esecuzione	18%
7	Coordinatore sicurezza	4%
8	Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture	5%

Gli incentivi per funzioni tecniche per appalti relativi a servizi o forniture sono riconosciuti solamente di nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

In caso di compiti rientranti tra le attività individuate ai commi precedenti, svolti eventualmente da centrale unica di committenza alla quale il Comune aderisce ma dipendente da altri enti, al suddetto personale potrà essere riconosciuta una quota parte dell'incentivo nel limite di un quarto dell'incentivo stesso.

Art. 5 Riduzione del fondo

Ove siano previsti tempi certi entro i quali debbano essere conclusi i lavori o effettuati i servizi o le forniture, in caso di mancato rispetto di tali termini il fondo sarà ridotto nella misura del 10%, a detrazione della quota spettante al responsabile del procedimento.
La riduzione del fondo si applica in caso di mancato rispetto dei termini in misura superiore al 10 per cento dei tempi previsti.
In caso di incremento dei costi rispetto a quelli previsti a base d'asta, non è previsto il riconoscimento di alcun incentivo in relazione ai suddetti maggiori costi.

Art. 6 Gestione contabile del fondo

Gli impegni di spesa relativi alle funzioni tecniche, compresi i relativi oneri contributivi sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture, cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I nel caso di servizi e forniture. In caso di opere pubbliche, dove, all'interno del quadro economico è prevista la spesa per incentivi funzioni tecniche, è emesso ordinativo di pagamento a favore del proprio bilancio, al titolo III delle entrate tipologia 550, "rimborsi ed altre entrate correnti" categoria 3059900 "altre entrate correnti n.a.c." voce del piano dei conti finanziario E 3.05.99.02.00 fondi incentivanti il personale: La spesa riguardante gli incentivi tecnici è quindi impegnata tra le spese del personale negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento economico accessorio e premiale del personale. Analogamente si procede per l' utilizzo della quota del 20% degli incentivi – "fondo innovazione" con imputazione alla voce di spesa, corrente o di investimento, in base alla destinazione effettiva che si intende assegnare ai fondi.
In caso di appalti di forniture e servizi, gli incentivi per funzioni tecniche dovranno essere previsti ed individuati contestualmente alla adozione della determina a contrarre e conseguentemente impegnati nell'ambito della spesa corrente TIT. I, inseriti tra le spese del personale negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa

Art. 7 Disposizione transitoria

Il presente Regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, purché a tale data:
a) in caso di appalti di opere, non siano conclusi i relativi lavori;
b) in caso di appalti di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.